



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante *“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”*, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)»*;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante *“Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”*;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

IN ATTESA dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l’utilizzo del sistema d’informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI, cittadino rumeno, volta a richiedere, per l’esercizio in Italia dell’attività di *“Autoriparazione, ai*



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

*sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, Lettera B) Carrozzeria*”, il riconoscimento del titolo triennale professionale, denominato “CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE IN MESERIA TINICHIGIU VOPSITOR AUTO” (CERTIFICATO DI COMPIMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE DI SPECIALIZZAZIONE PER “CARROZZIERE E VERNICIATORE AUTO”), conseguito presso il Grup Scolar Industrial “*Stefan Procopiu*” della località di VASLUI (provincia di VASLUI), nella sessione d’esame di giugno 2004, per l’ottenimento della qualifica di operaio specializzato, nel mestiere di “*Carrozziere e verniciatore auto*” e rilasciato in Romania dal Ministero dell’Educazione e della Ricerca;

CONSIDERATO che il richiedente non ha esibito il piano di studi relativo al corso per il conseguimento del citato Certificato professionale, sebbene più volte richiesto ad integrazione dell’istanza;

VISTA inoltre l’attestazione, presentata dal richiedente, dell’Autorità competente rumena n. 562392 del 27 dicembre 2016, rilasciata dal MINISTERUL USTTIEI- OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI DI BUCURESTI (Ministero della Giustizia - Ufficio Nazionale del Registro del Commercio di Bucarest) che non reca però informazioni significative sull’eventuale attività di carrozziere svolta in Romania dall’interessato; fornisce, invece, ampie indicazioni sul Regolamento inerente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio rumeno e degli Uffici periferici del Registro del Commercio, presso i tribunali territorialmente competenti, approvato tramite l’ordine del Ministro di Giustizia n. 1082/c/2014, individuando i soggetti obbligati ad iscriversi a tale Registro.

CONSIDERATA l’esperienza professionale, documentata dal SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI e verificata dalla scrivente Direzione Generale tramite il Centro per l’Impiego di Milano, svolta in Italia da giugno 2013 a maggio 2016, alle dipendenze dell’Impresa di settore “THOP CAR S.R.L.” (n. REA MI-1919866) con la qualifica di operaio di terzo livello.

ATTESO CHE di tale periodo lavorativo subordinato, a tempo indeterminato e svolto con la qualifica di carrozziere, come confermato dal predetto Centro per l’Impiego, è stato considerato solo quello decorrente dal 16 aprile 2014 fino a maggio 2016 (valutabile complessivamente in circa 2 anni ed un mese), poiché dall’accertamento tramite visura camerale del 21 giugno 2017, presso il registro Imprese di Milano, è emerso che la predetta Impresa risulta abilitata all’attività di carrozzeria soltanto dalla data del 16 aprile 2014, coincidente con quella di nomina del relativo responsabile tecnico.

ACQUISITE le informazioni richieste con IMI 62290, tramite il Sistema Informativo del Mercato Interno della Commissione europea, le Autorità rumene interpellate, il National Centre for the Recognition and



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Equivalence of Diplomas e il Vaslui School Inspectorate, hanno attestato l'autenticità, la validità e la durata triennale del titolo di formazione professionale del SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI, dichiarandolo conforme al livello di qualifica, lett. a) i) dell'articolo 11 della Direttiva 2005/36/CE, ed in grado di soddisfare le condizioni previste dall'art. 13 della medesima normativa comunitaria;

STABILITO, secondo quanto acclarato dalle Autorità IMI consultate, che in Romania non sussiste regolamentazione per la professione di *“Riparatore (Carrozziere) e verniciatore auto”*, mentre la relativa formazione è disciplinata da un'ordinanza del Ministero dell'Istruzione (FORMAZIONE PROFESSIONALE REGOLAMENTATA);

CONSIDERATA la conferma resa dalle predette autorità IMI, secondo cui il SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI, avendo acquisito le competenze specifiche necessarie, relative alle principali attività specializzate, per l'ottenimento della qualifica di *“TINICHIGIU VOPSITOR AUTO” (Riparatore -Carrozziere e verniciatore auto)*, è pertanto abilitato ad esercitare tale professione in tutto il territorio della Romania, autonomamente a livello imprenditoriale;

VISTA la delibera assunta in data 27 giugno 2017 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dal rappresentante dell'Associazione nazionale di categoria CONFARTIGIANATO, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di formazione professionale valutato, idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di *“Autoriparazione, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 1, comma 3, Lettera B) Carrozzeria”*, si è anche determinato di accogliere la domanda del SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI, con scomputo della misura compensativa, altrimenti necessaria in quanto la formazione ricevuta in Romania, in termini di contenuto, è diversa da quella impartita in Italia per l'esercizio di detta professione, con la qualifica di responsabile tecnico in imprese di tale settore;

TENUTO conto che le parziali differenze riscontrate nella formazione acquisita dal SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI vengono ampiamente compensate dall'attività lavorativa svolta in Italia, per un periodo pari a 2 anni e un mese circa, alle dipendenze dell'Impresa abilitata all'esercizio dell'attività di carrozzeria, riferita ai precedenti punti in preambolo;

RITENUTO quindi di poter considerare, a scomputo della misura compensativa, di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, la predetta esperienza professionale, maturata in Italia,



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dal SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

1. Con il presente provvedimento, al SIG. ILIUTA DANIEL CIULEI, cittadino rumeno, nato a Tirgu (Romania) il 10 marzo 1986, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il certificato professionale, riferito in premessa, quale titolo di formazione valido per l'esercizio in Italia dell'attività di *"Autoriparazione – di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) – Carrozzeria della Legge 5 febbraio 1992, n. 122,"*.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico: [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 20 ottobre 2017

AO/